Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 27 giugno 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 7 aprile 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1938-XVI, registro 25 Africa Italiana, foglio 242.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ORO.

Al Gagliardetto del IV battaglione eritreo. — Fedele al compito di vendicare l'eroico sacrificio di Amba Alagi, negli stessi luoghi che videro la virtù epica del Maggiore Toselli e dei suoi, emulò la sua tradizione e rinnovò le sue glorie con ingenti perdite di vite e di sangue. Nel Tembien si battè con l'usato valore ed a Passo Mecan, in aspra e tenace battaglia, per tredici ore di combattimento, resistendo agli assalti e facendo impeto travolgente, sgominò il nemico agguerrito e conquistò decisiva vittoria. — Mechennò - Zebanh Chercatà, 20 gennaio - Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Al Gagliardetto del II battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Blocco granitico di passione, di fede, di eroiche virtù militari, scriveva una fulgida pagina di valore e di gloria, stroncando a Mai Beles la baldanza del soverchiante nemico con l'ardimento, il sacrificio ed il largo, generoso contributo di sangue, dei suoi ufficiali e delle sue camicie nere. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Al Gagliardetto del IV battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Blocco granitico di passione, di fede, di eroiche virtù militari, scriveva una fulgida pagina di valore e di gloria stroncando a Mai Beles la baldanza del soverchiante nemico, con l'ardimento, il sacrificio ed il generoso tributo di sangue dei suoi ufficiali e delle sue camicie nere. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Al Gagliardetto del V battaglione eritreo. — Battaglione d'assalto per tradizioni e per impeto, nell'ora, più difficile di un'aspra battaglia, si scagliava alla baionetta sul nemico agguerrito sbigottendolo col grido, annientandolo col ferro e strappandogli armi, prigionieri, ed ogni speranza di vittoria. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Al Gagliardetto del VI battaglione arabo-somalo. — Sempre primo, durante tutta la campagna italo-abissina, dove c'era da combattere e da morire per l'onore della Patria italiana. Alla battaglia di Birgot sostenne, per ventidue ore consecutive, l'urto del nemico che cercava, con accanimento, di conquistare le posizioni da tutto il battaglione tenute, fiaccandone l'attacco, prima, inseguendolo poi con la baionetta alle reni. Magnifico esempio a tutti i reparti di volontà, tenacia, eroismo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Al Gagliardetto del IX battaglione eritreo. — Magnifico battaglione eritreo, erede di una nobile tradizione formatasi nei campi della Libia, nell'aspro Tembien, in tre successivi combattimenti, con largo sacrificio del suo sangue generoso, dava fulgide prove di strenuo valore, di ferrea tenacia, di slancio travolgente; tali doti confermava nelle operazioni che da Passo Mecan, su Quoram e Dessiè, condussero le nostre armi vittoriose ad Addis Abeba. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935 Prima battaglia del Tembien 19-20-21-22 febbraio 1936 - Seconda battaglia del Tembien 27-28-29 febbraio 1936 - Passo Mecan 1° aprile 1936 - Quoram 5-6 aprile 1936 - Dessiè 9-15 aprile 1936 - Addis Abeba 26 aprile 5 maggio 1936-XIV.

Al Gagliardetto del X battaglione eritreo. — Per cinque ore di eroica e cruenta difesa, mantenne saldo il cardine della linea, attaccata, da tre parti, da forze ben armate ed agguerrite. Più tardi, superato il terreno della strenua resistenza, si lanciò alla baionetta travolgendo il nemico ed obbligandolo a precipitosa fuga. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV

Al Gagliardetto del XIX battaglione eritreo. — Saldo, valoroso, tenace battaglione eritreo, più volte provato in duri cimenti, con epico ardimento, durante tredici ore di furiosa e vittoriosa battaglia, col fuoco, col ferro, col sangue, conquistò a palmo a palmo il terreno, infranse ogni ostacolo, concorse a travolgere ed annientare le tracotanti masse imperiali etiopiche. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Al Gagliardetto del XXII battaglione eritreo. — Battaglione duramente provato in vari combattimenti, diede alla vittoria comune largo sacrificio di sangue. Ovunque presente per tutta la durata delle operazioni, da Amba Augher a Passo Mecan, e specialmente nelle dure giornate del Tembien, con la tenacia dei forti e con puro eroismo, scrisse pagine di storia gloriosa. — Africa Orientale, 5 ottobre 1935-XIII-31 marzo 1936-XIV

MEDAGLIA DI BRONZO.

Al Gagliardetto del VI battaglione eritreo. — Sosteneva per due giorni ed una notte, con una compagnia di formazione, un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, infliggendo loro perdite notevoli, e dimostrando alto spirito aggressivo, ardimento ed elevato senso del dovere. — Zona di Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Al Gagliardetto del III battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Superba compagine di legionari, in ogni contingenza assolveva con valore i compiti di guerra ad esso affidati, contribuendo all'esito vittorioso delle operazioni del Tembien. — 1ª battaglia del Tembien, 20-24 gennaio 1936-XIV. - 2ª battaglia del Tembien, 1-5 marzo 1936-XIV.

Al Gagliardetto del gruppo squadroni eritrei. — Durante l'intero ciclo di operazioni, dava ripetute prove di forte spirito combattivo ed alto senso del dovere. Si distingueva particolarmente nell'azione notturna di Debuk, dove appiedava e, accerchiato da rilevanti forze nemiche, brillantemente resisteva all'avversario determinandone la fuga, infliggendogli gravi perdite e catturandogli un ricco bottino. — Debuk, 3 marzo 1936-XIV.

Al Gagliardetto del I gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Per lo slancio ed il valore dimostrati in combattimenti d'avanguardia a stretto contatto con i battaglioni eritrei, talvolta coinvolto nella mischia. Per la saldezza intrepida con la quale, sulla linea delle fanterie, contribuì ad infrangere l'attacco delle principali forze etiopiche nella giornata di Mai Ceu. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV. - Mai Bararus, 28 febbraio - Enda Mariam - Quarar, 2 marzo - Lago Ascianghi, 31 marzo-5 aprile 1936-XIV.

Al Gagliardetto del I battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Granitico blocco di fede e di volontà, con lunghe ore di accanita lotta contribuiva efficacemente alla risoluzione di un importante combattimento, respingendo, contrattaccando e volgendo in fuga, con generoso tributo di sangue, il nemico molte volte superiore di numero. — Uork Amba, 27-28 febbraio 1936-XIV.

Al Gagliardetto del III battaglione eritreo. — Nell'attacco del fortino di Darò Taclé, tenuto da rilevanti forze abissine, dimostrò alto spirito offensivo e sprezzo del pericolo slanciandosi all'attacco con impeto travolgente ed obbligando, con il concorso di altri reparti, il nemico alla fuga. — Darò Taclé, 4 ottobre 1935-XIII.

Al Gagliardetto del IV gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Magnifico di forza, di ardire, di coesione, in una giornata di aspro combattimento, confermava le sue virtù guerriere, col pronto ed efficace suo fuoco falciava le orde avversarie e, quindi, esaurite le munizioni si univa alle schiere dei fanti, lanciandosi all'assalto travolgente e decisivo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Al Gagliardetto del XII battaglione eritreo. — Audace e tenace partecipò a tutta la campagna italo-etiopica, validamente contribuendo per la finale vittoria. A passo Uarieu resistette per tre giorni, contrastando, con gravi perdite, l'impeto nemico. Alla 2ª battaglia del Tembien inflisse duro e decisivo colpo all'avversario riconfermando le sue tradizioni di valore. Nella rapida decisiva avanzata da Passo Mecan a Dessiè e ad Addis Abeba rinverdì di nuova gloria le fiere tradizioni degli ascari d'Eritrea. — Campagna italo-etiopica, ottobre 1935-maggio 1936-XIV.

Al Gagliardetto del XVII battaglione eritreo. — Nella presa di Amba Augher, nel combattimento di Amba Tzelleré e nella prima battaglia del Tembien dava fulgida prova di eroico valore e d'impeto travolgente, ponendo in fuga il nemico molto superiore di numero. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Al Gagliardetto del XXI battaglione eritreo. — Nella campagna italo-etiopica diede novella prova delle sue virtù guerriere. Nella battaglia di Mai Ceu, con tenacia pari al valore, validamente concorse alla disfatta dell'armata etiopica. — Africa Orientale, 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV.

Al Gagliardetto del XIII battaglione eritreo. — Battaglione di recente costituzione, ma di salda coesione morale, degno continuatore delle tradizioni guerriere di truppe eritree. Già distintosi nella 2ª battaglia del Tembien, in cui concorreva a sbloccare il presidio di Passo Uarieù, nella battaglia del Mecan, conquistava di slancio una forte posizione avanzata ed isolata, mantenendola per 24 ore contro i reiterati attacchi delle truppe regolari abissine. — M. Scimarbé, 24 gennaio 1936-Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Al Gagliardetto del XXIII battaglione eritreo. — Battaglione fiancheggiante, sostenendo in quattro giorni tre combattimenti, infliggeva al nemico rilevanti perdite, riuscendo in modo completo ed efficace a coprire il fianco del Corpo d'armata e la sua linea di operazioni da incombenti minacce nemiche. — Adua, 3-6 ottobre 1935-XIII.

Al Gagliardetto del XLV battaglione eritrei mussulmani. Battaglione composto di elementi mussulmani, volontari di provata fedeltà, in numerosi combattimenti sostenuti durante la campagna sul fronte sud, dava prova di coesione, disciplina, aggressività ed entusiasmo, innalzando per primo il nostro vessillo su Harar conquistata. Nelle successive operazioni, per la repressione dei ribelli e l'occupazione dei rimanenti territori, confermava il suo valore, la sua completa dedizione al dovere, tenendo così pienamente fede alle tradizioni guerriere delle genti eritree che rifulgevano ancora in modo particolare con sacrificio di sangue e reiterate prove di eroismo nel combattimento di Torrente Ghicciò, dove gli ultimi ma agguerriti nuclei di ras Immerù venivano debellati. — Condudo - Garamulata - Funetti (Malka Gilo) - Scioa - Gimma - Torrente Ghicciò, 9 maggio e 12 dicembre 1936-XIV.

Al Gagliardetto dei gruppi spahys della Libia. — Durante la gloriosa campagna italo-etiopica, saldo e compatto, ha proceduto travolgendo ostacoli, vincendo difficoltà, superbo di fede e di entusiasmo, concorrendo, col generoso sangue dei suoi gregari, alla conquista dell'Impero. — Selaclacà, 25 dicembre 1935-XIV - Scirè, febbraio-marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Al Gagliardetto del III gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Per la saldezza intrepida con la quale il gruppo, schierato allo scoperto sulla linea delle fanterie, contribuì ad infrangere l'assalto delle forze imperiali etiopice nella giornata di Mai Ceu. — Lago Ascianghi, 31 marzo-5 aprile 1936-XIV.

Al Gagliardetto della 9ª batteria del III gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Batteria di recente formazione, ma di salda coesione morale, assegnata in appoggio ad un gruppo di battaglioni eritrei nell'attacco di una posizione avanzata ed isolata, dopo aver facilitata l'azione dei fanti, prendeva posizione sulla linea di un battaglione avanzato e quasi allo scoperto in ventiquattro ore di ininterrotto combattimento, contribuiva a stroncare i ripetuti contrattacchi delle soverchianti forze regolari abissine. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Al Gagliardetto del VII battaglione eritreo. — Battaglione di gloriose tradizioni e di provato valore, avanguardia della 1ª divisione eritrea in due giornate di combattimenti, con impeto gagliardo, travolgeva successive resistenze avversarie, infliggendo forti perdite al nemico, assai superiore in numero, che costretto a disordinata fuga lasciava sul terreno prigionieri, armi e bottino. — Bararus, 28 febbraio 1936 - Enda Mariam Manué, 2 marzo 1936-XIV.

Al Gagliardetto del XVIII battaglione eritreo. — Con gagliardo impeto si lanciava all'attacco di forti colonne avversarie che avanzavano sul fianco della divisione. Con violenti attacchi alla baionetta e sanguinosi corpo a corpo, fugava il nemico, catturando prigionieri, armi e materiali. — Manué, 28 febbraio 1936-XIV.

Al Gagliardetto dell'autogruppo dell'Eritrea. — In otto mesi di operazioni in territorio sprovvisto di strade e con piste quasi impraticabili, con elevato senso del dovere e con sacrifici sopportati con ferrea disciplina ed alto spirito, assolveva ai più difficili compiti. Partecipando di frequente a combattimenti, segnava col sangue la via alle autocolonne, recanti ai combattenti di prima linea il fabbisogno necessario per vivere e combattere. — Africa Orientale, ottobre 1935-XIII-aprile 1936-XIV.

Al Gagliardetto della banda dello Scimezana. — Durante tutta la campagna italo-etiopica, dimostrava di essere reparto di salda coesione e di alto spirito aggressivo, in una serie di combattimenti, contro forze avversarie molto superiori di numero, otteneva brillanti risultati, infliggendo all'avversario perdite rilevanti, catturando prigionieri e numeroso materiale bellico. — Amba Bohorà, 31 marzo 1936-XIV.

(2203)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 822.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possano effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono — per l'esercizio finanziario 1938-1939 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	2.600.000 —
2	Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione (*Spese fisse*)	1.430.000 —
3	Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862)	700.000 —
4	Acquisto di decorazioni	80.000 —
5	Tipografia riservata	442.600 —
6	Ministero ed Uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca ed abbonamento a giornali	55.500 —
7	Manutenzione ordinaria e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti nel Regno	595.000 —
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000 —
9	Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	360.000 —
10	Spese segrete	1.080.000 —
11	Residui passivi eliminati, a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	419.000 —
13	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	94.000 —
14	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	25.000 —
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	50.000 —
16	Spese casuali	72.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	640.000 —
18	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	55.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio anagrafico	400.000 —
20	Indennità di carica, di missione, di comando e simili; indennità per prestazioni in seno alle Commissioni di visita ai piroscafi « in patente », dovuta a' sensi dell'art. 155 del regolamento approvato col Regio decreto 10 luglio 1901, n. 375	256.700 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, per automezzi ed altre varie d'esercizio per i servizi tecnici degli uffici periferici	51.300 —
		11.406.100 —
	DEBITO VITALIZIO.	
22	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	4.700.000 —
23	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		4.710.000 —
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL'ESTERO E SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANITÀ.	
24	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti, dei cancellieri e degli archivisti all'estero (*Spese fisse*)	16.000.000 —
25	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.720.000 —
26	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	70.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
27	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui al Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1105, agli agenti diplomatici e consolari ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	2.825.000 —
28	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	800.000 —
29	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	1.900.000 —
30	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni e uffici di carattere internazionale	3.000.000 —
31	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili; spese di ricevimento in Italia di Sovrani e di uomini di Stato esteri	1.170.000 —
32	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa in Roma (Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2025, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3431)	540.000 —
33	Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma (Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288)	450.000 —
34	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	180.000 —
35	Contributi o spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	1.800.000 —
36	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche	5.500.000 —
37	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero	3.500.000 —
38	Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie Rappresentanze all'estero	300.000 —
39	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	10.500.000 —
40	Contributo dello Stato alla « Fondazione Nazionale Figli del Littorio » di cui al Regio decreto 12 gennaio 1933, n. 37, per l'assistenza alla gioventù italiana all'estero	5.700.000 —
41	Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	265.000 —
42	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo	*per memoria*
43	Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato (art. 2 del Regio decreto-legge 9 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803)	1.000.000 —
44	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	24.000.000 —
45	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio	4.300.000 —
46	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	9.350.000 —
47	Spese eventuali all'estero	2.000.000 —
48	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	5.500.000 —
49	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero	4.000.000 —
		176.800.000 —
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.	
50	Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero	36.900.000 —
51	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed importo degli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti autorizzati, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero	839.639,73
52	Scuole sussidiate	12.300.000 —
53	Istituti di coltura italiana all'estero	1.500.000 —
54	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medicinali; spese di spedizione	3.600.000 —
55	Compilazione di libri di testo e di premio per le scuole italiane all'estero	30.000 —
56	Spese generali per le scuole italiane all'estero	2.000.000 —
57	Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie	41.400 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
58	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	250.000 —
59	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	1.500.000 —
		58.961.039,73
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali, di rappresentanza e diverse.	
60	Retribuzione ed altri assegni continuativi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*)	2.460.000 —
61	Retribuzione e spese di qualsiasi natura per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (articolo 21 lettera *f*) del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	805.000 —
62	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane presso le Compagnie stesse	380.000 —
63	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	561.000 —
64	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	6.990.000 —
65	Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione	31.500 —
66	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della sede della Regia Legazione in Tirana (art. 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1736) (Settima delle 14 annualità).	38.000 —
67	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 194) (Sesta delle 10 annualità)	675.000 —
68	Importo delle annualità relative a mutui contratti dal Governo delle Isole italiane dell'Egeo, anteriormente all'esercizio 1936-37	1.302.700 —
		13.243.200 —
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
69	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379, e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853)	340.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti.	
70	Prestito agricolo al Governo albanese secondo le modalità e per gli scopi di cui alla convenzione allegata al Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860 (art. 1°, n. 5) (Terza delle cinque rate)	12.700.000 —
	Estinzione di debiti.	
71	Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1905, n. 402)	145.360,27
	Partite che si compensano nell'entrata.	
72	Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri	126.300.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	11.406.100 —
	Debito vitalizio	4.710.000 —
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero e spese per la difesa dell'italianità	176.800.000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	58.961.039,73
	Totale della categoria I della parte ordinaria	251.877.139,73
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali, di rappresentanza e diverse	13.243.200 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	340.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	13.583.200 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	12.700.000 —
	Estinzione di debiti	145.360,
	Partite che si compensano nell'entrata	126.300.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria	139.145.360,27
	Totale della parte straordinaria	152.728.560,27
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	404.605.700 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	265.460.339,73
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	139.145.360,27
	Totale generale	404.605.700 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1938-39, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 49 (art. 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319).

Capitolo n. 45. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio.

Capitolo n. 46. — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.

Capitolo n. 47. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 48. — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 823.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 824.

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero per la Cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	4.650.000 —
2	Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	70.000 —
3	Indennità di missione e di trasferimento — Indennità di carica ed altre eventuali	200.000 —
4	Spese di rappresentanza	80.000 —
5	Contributi per l'incremento delle attività teatrali, cinematografiche, culturali e propagandistiche	1.900.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	540.000 —
7	Spese per il funzionamento delle Commissioni istituite nello interesse dei servizi del Ministero	20.000 —
8	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	40.000 —
9	Acquisto di decorazioni	10.000 —
10	Spese casuali	80.000 —
11	Spese riservate	1.400.000 —
12	Fitto, canoni d'acqua, riparazioni manutenzione, adattamento e arredamento dei locali in uso del Ministero	1.300.000 —
13	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	80.000 —
14	Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	9.245.000 —
15	Spese per la biblioteca	50.000 —
16	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
17	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		19.665.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	DEBITO VITALIZIO.	
18	Pensioni ordinarie	30.000 —
19	Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —
		50.000 —
	SPESE PER I REGI ADDETTI STAMPA ALL'ESTERO.	
20	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (*Spese fisse*)	303.000 —
21	Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*)	1.520.000 —
22	Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero	100.000 —
23	Retribuzioni, paghe, e compensi al personale locale in servizio presso gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero	300.000 —
24	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero	200.000 —
		2.423.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA STAMPA.	
25	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	250.000 —
26	Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	80.000 —
27	Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'estero	450.000 —
		780.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA PROPAGANDA.	
28	Spese per la propaganda	3.500.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
29	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese relative alle attività cinematografiche, alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e Regio decreto 9 aprile 1928, n. 941)	100.000 —
30	Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge, 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320 e del Regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 861	2.000.000 —
		2.100.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO.	
31	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1631, e 21 novembre 1934, n. 1851, convertito nella legge 13 maggiore 1935, n. 773)	20.000.000 —
32	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (Enit)	3.600.000 —
		23.600.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TEATRO.	
33	Spese per la censura teatrale, la vigilanza governativa, nonchè le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	5.200.000 —
34	Spese per la gestione della Discoteca di Stato	200.000 —
35	Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti alla Corporazione dello spettacolo e da erogare ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142	*per memoria*
36	Contributi e spese inerenti alla istituzione del « Sabato Teatrale »	300.000 —
		5.700.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA RADIODIFFUSIONE.	
37	Spese per la radiodiffusione e la televisione	500.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
38	Retribuzione al personale non di ruolo	1.750.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SPESE PER I SERVIZI DELLA PROPAGANDA.	
39	Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione della televisione	100.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
40	Contributo nelle spese per la creazione di un Centro industriale cinematografico in Roma (ultima delle quattro rate autorizzate col Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2113, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 580)	1.000.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO.	
41	Rimborso alle Ditte fornitrici della differenza tra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto (Regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1712, e Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1715, convertiti rispettivamente nelle leggi 10 febbraio 1936, n. 284, 24 febbraio 1936, n. 351, e 27 gennaio 1936, n. 178)	3.000.000 —
42	Assegnazione straordinaria per i provvedimenti a favore delle Aziende alberghiere e del Credito alberghiero, giusta la legge 26 maggio 1932, n. 627, il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 440 convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1569 ed il Regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669 (*Spesa ripartita* — Settima delle dieci rate)	6.500.000 —
43	Somministrazioni a favore dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche (E. N. I. T.) per il pagamento dei contributi alle industrie alberghiere stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669 (2ª delle venticinque rate)	20.000.000 —
44	Somministrazioni a favore dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche (E. N. I. T.) per il pagamento dei contributi previsti per l'attuazione delle provvidenze di cui all'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669.	500.000 —
		30.000.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ANTICIPAZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA.	
45	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana (legge 13 giugno 1935, n. 1143 - terza delle cinque annualità)	10.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

RIASSUNTO PER TITOLI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	19.665.000 —
	Debito vitalizio	50.000 —
	Spese per i Regi addetti stampa all'estero	2.423.000 —
	Spese per i servizi della stampa	780.000 —
	Spese per i servizi della propaganda	3.500.000 —
	Spese per i servizi della cinematografia	2.100.000 —
	Spese per i servizi del turismo	23.600.000 —
	Spese per i servizi del teatro	5.700.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	500.000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria	58.318.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1.750.000 —
	Spese per i servizi della propaganda	100.000 —
	Spese per i servizi della cinematografia	1.000.000 —
	Spese per i servizi del turismo	30.000.000 —
	Totale della categoria I — Parte straordinaria	32.850.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana	10.000.000 —
	Totale della categoria II. — Parte straordinaria	10.000.000 —
	Totale della parte straordinaria	42.850.000 —

Num.	CAPITOLO Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER CATEGORIA	
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria).	91.168.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali* — Parte straordinaria.	10.000.000 —
	Totale generale . . .	101.168.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

LEGGE 7 giugno 1938-XVI, n. 825.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale, a tutti gli effetti civili, il giorno 3 maggio 1938-XVI e giorni festivi, a tutti gli effetti civili, il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1938-XVI, n. 826.
Proroga al 31 ottobre 1938 della facoltà contenuta nell'art. 56 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, sul servizio delle valutazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;
Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni;
Visto l'art. 56 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di prorogare la facoltà data all'Amministrazione finanziaria dall'art. 56 del R decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 30 aprile 1938, di cui all'art. 56 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, è prorogato fino al 31 ottobre 1938.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1938-XVI, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 827.

Requisito della iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'assunzione del personale salariato delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, numero 2114, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le norme vigenti nei riguardi dell'assunzione del personale salariato statale e delle promozioni del personale stesso in rapporto alla iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore per l'assunzione di salariati di ruolo e non di ruolo e per il passaggio di questi ultimi in ruolo nelle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è richiesta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente non si applica ai mutilati o invalidi di guerra, limitatamente alla percentuale di posti loro riservata dalla legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Art. 3.

Nei passaggi di gruppo dei salariati permanenti costituisce titolo di preferenza, a parità di condizioni, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 828.

Costruzione ed esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 6 aprile 1933, n. 427;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione 23 maggio 1938-XVI, stipulata tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione di sola costruzione della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 3.

La Società concessionaria della costruzione della ferrovia è esonerata dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato a provvedere nel modo che riterrà più conveniente all'esercizio della nuova ferrovia per conto dello Stato fino alla chiusura dell'Esposizione univer-

...ale ed internazionale e ad acquistare, mediante trattativa privata, il materiale all'uopo occorrente.

Il Governo è altresì autorizzato a concedere alla industria privata l'esercizio di detta ferrovia, con decorrenza dalla data di chiusura dell'Esposizione, anche mediante raggruppamento all'esistente ferrovia Roma-Lido.

Art. 5.

Per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della nuova ferrovia è autorizzata la spesa di L. 154.000.000.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 829.

Modificazioni ai termini relativi alla presentazione di domande e al compimento di atti del Ministero dell'educazione nazionale e degli Uffici dipendenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1392;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le nomine e i trasferimenti dei presidi e direttori degli istituti medi d'istruzione di ogni ordine e grado e degli istituti d'istruzione artistica; i trasferimenti e i passaggi di cattedra del personale insegnante degli stessi istituti, hanno effetto dal 16 ottobre. Dalla stessa data decorrono i trasferimenti dei maestri elementari.

Per ragioni di servizio possono essere disposti in qualunque tempo nomine a preside e a direttore, trasferimenti e passaggi di cattedre.

Le nomine del personale insegnante degli istituti di cui al primo comma del presente articolo e le nomine dei maestri elementari hanno effetto dal 16 ottobre successivo alla data del provvedimento di nomina.

Art. 2.

Dal 16 ottobre decorrono le nomine per concorso e i trasferimenti del personale tecnico di cui all'art. 41 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, che non sia a carico di enti locali, degli istruttori pratici delle scuole secondarie di avviamento professionale e del personale tecnico delle scuole e degli istituti d'arte.

Art. 3.

La nomina dei concorrenti compresi nelle graduatorie suppletive, a norma dei Regi decreti 18 luglio 1932-X, n. 1045, 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1197, per i posti messi a concorso che restino o si rendano disponibili per rinunzia dei vincitori o per altra causa, può essere disposta, anche in deroga al comma 3° dell'art. 1 del presente decreto, entro il 90° giorno dalla data del decreto che approva le graduatorie.

Gli effetti economici della nomina disposta in data posteriore al 16 ottobre decorrono dal giorno della effettiva immissione in servizio.

Art. 4.

I comandi di professori di istituti medi ad istituti d'istruzione artistica, nei casi consentiti, sono disposti con decorrenza dal 16 ottobre.

Art. 5.

L'aspettativa per motivi di famiglia al personale di cui all'art. 1 del presente decreto non può scadere nel periodo dal 1° giugno al 15 ottobre, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo.

Art. 6.

I presidi, direttori ed insegnanti degli istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado e degli istituti d'istruzione artistica sono collocati a riposo dal 16 ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età.

Art. 7.

Dal 16 ottobre decorre il collocamento a riposo del personale indicato dall'art. 2 del presente decreto, per limiti di età o anzianità di servizio a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565.

Art. 8.

Gli aiuti ed assistenti delle università e degli istituti superiori che aspirano all'assunzione nei ruoli degli insegnanti degli istituti medi d'istruzione a norma dell'art. 132 del testo unico, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 77 dello stesso testo unico, devono presentare domanda corredata dai prescritti documenti al Ministero dell'educazione nazionale non oltre il 15 giugno.

La stessa data è fissata per la presentazione delle domande dei presidi, direttori ed insegnanti degli istituti d'istruzione media ed artistica e dei maestri elementari e del personale indicato dall'art. 2 del presente decreto che, trovandosi nelle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni, chiedono la riammissione in servizio.

Ugualmente, non oltre il 15 giugno devono essere presentate le istanze dei supplenti delle scuole italiane all'estero che, a norma del R. decreto 20 maggio 1926-IV, n. 1259, chiedono di essere assunti nei ruoli degli insegnanti delle scuole del Regno.

Art. 9.

Le domande per la conversione in Regi di istituti medi pareggiati e per la creazione di Regi istituti medi, quelle dirette ad ottenere il pareggiamento, nonchè le domande di parificazione, devono essere dirette al Ministero dell'educazione nazionale e presentate al provveditore agli studi, con i prescritti documenti, non più tardi del 15 dicembre. Il provveditore agli studi, compiuti gli accertamenti, trasmette le domande e gli atti relativi al Ministero non oltre il 15 gennaio.

Le domande per il pareggiamento o per il riconoscimento della validità degli esami di istituti di istruzione artistica mantenuti da pubbliche Amministrazioni o da Enti morali devono essere dirette al Ministero dell'educazione nazionale non oltre il 15 gennaio ed essere corredate delle deliberazioni delle Amministrazioni o degli Enti interessati, nonchè dei documenti prescritti per il pareggiamento degli istituti medi privati.

Art. 10.

Le istituzioni, le regificazioni e i pareggiamenti hanno effetto dal 16 ottobre.

Art. 11.

Le proposte per l'adozione dei libri di testo devono essere presentate dai professori alla presidenza del proprio istituto entro il 1° maggio di ogni anno. Non oltre il 15 dello stesso mese deve essere convocato il collegio dei professori per le deliberazioni definitive.

Art. 12.

Gli alunni di scuola pubblica perdono tali qualità se, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto in cui sono iscritti.

Art. 13.

Le domande d'iscrizione ad esami di maturità e di abilitazione negli istituti d'istruzione media e quelle d'iscrizione ad esami finali nei Regi istituti d'istruzione artistica devono essere presentate entro il 31 maggio.

I candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva uno dei predetti esami e che desiderino, nei casi consentiti, darne uno diverso nella sessione autunnale, devono presentare domanda entro il 31 luglio al provveditore agli studi, il quale li assegnerà, a sua scelta, a una commissione esaminatrice anche di altra circoscrizione.

Ugualmente, coloro che per gravissimi comprovati motivi si siano trovati nella impossibilità di presentare domanda entro il 31 maggio, possono chiedere, con istanza documentata rivolta al provveditore agli studi, di essere ammessi a sostenere nella sessione autunnale uno degli esami di cui al primo comma del presente articolo. Il provveditore, ove riconosca giustificati i motivi addotti dagli interessati, li assegna, a sua scelta, a una commissione esaminatrice anche di diversa circoscrizione.

Art. 14.

E' stabilito al 15 ottobre il termine massimo per l'espletamento delle prove suppletive scritte previste dal secondo comma dell'art. 84 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore a decorrere dall'anno scolastico 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI.
Istituzione di un Regio liceo-ginnasio in Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1937-XV, è istituito nel comune di Littoria un Regio liceo ginnasio ad unico corso liceale e ginnasiale, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di I categoria senza insegnamento;
8 cattedre di ruolo *A*;
3 cattedre di ruolo *B*;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
2 posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 12 Educazione nazionale, foglio 138.

(2206)

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI.
Istituzione di un Regio ginnasio in Orbetello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1937-XV, è istituito nel comune di Orbetello un Regio ginnasio ad unico corso superiore ed inferiore e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di II categoria, senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A*;
3 cattedre di ruolo *B*;
1 posto di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 12 Educazione nazionale, foglio 144.

(2207)

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI.
Istituzione di un Regio ginnasio in Gradisca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1937-XV, è istituito nel comune di Gradisca un Regio ginnasio ad unico corso superiore ed inferiore e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di II categoria senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A*;
3 cattedre di ruolo *B*;
1 posto di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 12 Educazione nazionale, foglio 143.

(2208)

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI.
Istituzione di un Regio ginnasio in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Ritenuta la necessità di istituire in Roma un Regio ginnasio mediante distacco di 2 corsi superiori e di 2 corsi inferiori dal Regio liceo ginnasio « Umberto I » della stessa città, corsi che da oltre un biennio hanno una popolazione scolastica complessiva superiore ai 250 alunni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1937-XV, è istituito un Regio ginnasio in Roma con 2 corsi superiori e 2 corsi inferiori, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di II categoria senza insegnamento;
7 cattedre di ruolo *A*, delle quali 6 da dedursi dall'organico del Regio liceo ginnasio « Umberto I »;
6 cattedre di ruolo *B*, da dedursi dall'organico del suddetto Regio liceo ginnasio;
3 posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 12 Educazione nazionale foglio 142.

(2209)

REGIO DECRETO 7 aprile 1938-XVI.
Sostituzione di membri ordinari e supplenti del Collegio speciale di 2° grado in Reggio Calabria per le controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399;
Ritenuta la necessità di sostituire gli ingegneri cav. ufficiale Ragusa Salvatore e cav. uff. Zanetti Luigi, nella loro qualità rispettivamente di membri tecnici ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria per le controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Russo Francesco, ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, servizio generale di Reggio Calabria, ed il comm. ing. Brath Armando, ingegnere capo del Genio civile, addetto all'Ente edilizio di Reggio Calabria, sono nominati rispettivamente membri ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Reggio Calabria per le controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto ed in sostituzione rispettivamente del cav. uff. Ragusa Salvatore e del cav. uff. Zanetti ing. Luigi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 9 Lavori pubblici, foglio 349. — CASTELNUOVO.

(2197)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 giugno 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa popolare « San Bartolomeo, San Giovanni in Monte e San Pietro », con sede in Bologna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare « San Bartolomeo, San Giovanni in Monte e San Pietro » con sede in Bologna, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare « San Bartolomeo, San Giovanni in Monte e San Pietro » con sede in Bologna, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2218)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 giugno 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corgnale (Trieste).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Corgnale (Trieste) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corgnale (Trieste) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2216)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1938-XVI.

Determinazione delle attività per le quali è obbligatoria la visita medica periodica alle donne ed ai fanciulli che vi sono occupati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 21 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulle visite mediche periodiche delle donne e dei fanciulli addetti al lavoro;

Visto il R. decreto 7 agosto 1936, n. 1720, che approva le tabelle dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di sottoporre a visita medica periodica, ad intervalli non superiori a sei mesi, le donne minorenni ed i fanciulli addetti a processi lavorativi inerenti alle industrie:

1. Tessili;
2. Meccaniche e metallurgiche;
3. Chimiche;
4. Della carta;
5. Grafiche;
6. Della gomma;
7. Delle materie plastiche;
8. Della ceramica e del vetro;
9. Per la lavorazione delle pietre;
10. Per la concia delle pelli;
11. Del cappello,

quando, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, ricorrano condizioni di insalubrità dipendenti da eccesso o da sbalzi notevoli di temperatura o da eccesso di umidità ovvero da sviluppo di polveri, di fumi, di gas, di vapori o da manipolazione di sostanze tossiche, caustiche, o fortemente irritanti.

Art. 2.

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di sottoporre a visita medica periodica, ad intervalli non superiori a sei mesi, le donne di qualsiasi età ed i minori degli anni diciotto addetti ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui alle tabelle *A* e *B* del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1720.

Art. 3.

L'Ispettorato corporativo può prescrivere al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a visita medica, ad intervalli non inferiori a sei mesi, le donne minorenni ed i fanciulli adibiti al trasporto di pesi, o addetti a lavori che importino prolungate od incomode posizioni, od intenso sforzo muscolare, quando ritenga che dette occupazioni possano essere pregiudizievoli allo sviluppo fisico dei suindicati lavoratori.

Art. 4.

Qualora altre disposizioni stabiliscano, nei riguardi di alcune delle lavorazioni indicate nei precedenti articoli, visite mediche ad intervalli più brevi del semestre o subordinate a condizioni più favorevoli alla tutela igienica del lavoratore, saranno osservate le disposizioni suddette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(2266)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 15 giugno 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidetnza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 713, che proroga le agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna.

(2292)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 9304 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Trento — Intestazione: Bazzanella Giuseppe fu Bartolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 4045 — Consolidato: 5 % Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Modena — Intestazione: Fontana Antonio fu Angelo — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 24564 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Salerno — Intestazione: Pagano Nicola — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 9293 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Trento — Intestazione: Galassi Olimpio fu Domenico — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

(659) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Media dei cambi e dei titoli
del 23 giugno 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,20
Francia (Franco)	52,90
Svizzera (Franco)	436,75
Argentina (Peso carta)	4,95
Belgio (Belga)	3,2245
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	66,07
Danimarca (Corona)	4,205
Norvegia (Corona)	4,733
Olanda (Fiorino)	10,523
Polonia (Zloty)	358 —
Portogallo (Scudo)	0,8503
Svezia (Corona)	4,8565
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	75,05
Id. 3,50 % (1902)	71,60
Id. 3,00 % lordo	51,60
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,90
Id. Id. 5 % (1936)	94,90
Rendita 5 % (1935)	94,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,425
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50%	598525	308 —	Cocucci *Custode* fu Francescopaolo, moglie di Marinelli.	Cocucci *Maria-Custode* fu Francescopaolo, moglie di Marinelli.
Id.	809721	35 —	*Borgagno Giuseppe* fu Luigi, dom. a La Morra (Cuneo). - Sottoposta ad ipoteca.	*Borgogno Bartolomeo-Giuseppe* fu Luigi, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	232093	52,50	D'Antonio Giovanni e Giuseppe di *Raffaele* minori sotto la p. p. del padre, dom. ad Irsina (Matera).	D'Antonio Giovanni e Giuseppe di *Angelo-Raffaele*, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	286679	560 —	*De Silvestri Ester* fu Luigi, moglie di Tronconi Carlo, dom. a Brà (Cuneo). - Vincolato per dote.	*Desilvestri Esterina* fu Luigi, moglie, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	46398	154 —	Alitta *Margherita* fu Pietro, moglie di Gusmitta Carlo-Giuseppe-Luigi fu Serafino, dom. a Lomello (Pavia). - Vincolato per dote.	Alitta *Maria-Margherita* fu Pietro, moglie, ecc. come contro.
Cons. 3,50%	832574	350 —	Vella *Giovanni* fu *Amante*. - Con usufrutto a favore di Mantello *Candida* fu Martino ved. di Gerodetti Nicolao.	Vella *Giovanni-Battista* fu *Lino-Amante*. Con usufrutto a favore di Mantello *Margherita-Ugolina-Candida* fu Martino ved. di Gerodetti Nicolao.
Id.	839046	700 —	Vella *Giovanni* fu *Amante*, con usufrutto a favore di Mantello *Candida* fu Martino ved. di Gerodetti Nicolao.	Vella *Giovanni-Battista* fu *Lino-Amante*, con usufrutto a favore di Mantello *Margherita-Ugolina-Candida* fu Martino ved. di Gerodetti Nicolao.
P. R. 3,50%	436207	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50%	361726	350 —	Dodero Maria di Francesco moglie di Pittaluga *Giuseppe* Maria Vittorio Federico, chiamato Federico, dom. a Genova, vincolata per dote.	Dodero Maria di Francesc[illegible] [illegible]ga *Maria*-Giuseppe-Vittorio-Federico, chiama[illegible]ederico, dom. a Genova, vincolata per dote.
Id.	361727	1001 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	77190	350 —	Bassignana Paolo fu *Michele*, dom. a Dogliani (Cuneo).	Bassignana Paolo fu *Paolo-Luigi*, dom. a Dogliani (Cuneo).
Id.	77191	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	26083	42 —	Castelli *Ignazio* fu Carmelo, minore sotto la p. p. della madre *Albano* Rosa fu Ignazio, ved. di Castelli Carmelo, dom. a Nicosia (Catania).	Castelli *Ignazia* fu Carmelo, minore sotto la p. p. della madre *D'Albano* Rosa fu Ignazio ved. di Castelli Carmelo, dom. a Nicosia (Catania).
Id.	36042	133 —	Ummarino Luigi fu Vincenzo, *inabilitato sotto la curatela dell'avo paterno Ummarino Vincenzo fu Pietro, dom. in Napoli*, con usufrutto vitalizio a favore di d'Angelo Giuseppina fu Biagio, ved. di Ummarino Vincenzo ed ora moglie di Mayer Gaetano.	Ummarino Luigi fu Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore d'Angelo Giuseppina fu Biagio, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	655083	280 —	Cantisano Aurora di Nicola, moglie di Barbatelli Oreste, dom. in Pisticci (Potenza), dotale della titolare con patto di riversibilità a favore della madre Rigirone *Angiolina* giusta atto 14 luglio 1908 rog. Viggiani, notaio in Pisticci.	Cantisano Aurora di Nicola, moglie di Barbatelli Oreste, dom. in Pisticci (Potenza) dotale della titolare con patto di riversibilità a favore della madre Rigirone *Mariangela-Costanza*, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50%	70100	245 —	Varla *Maria* fu Luigi, minorenne sotto la p. p. della madre Marrone Maria fu Giovanni, dom. in Partanna (Trapani).	Varla *Vittoria-Maria*, fu Luigi minorenne, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	760606	903 —	Molinari *Antonietta* ed Elena fu Giacomo, nubili, dom. in Genova quali eredi indivise del loro fratello Pio Molinari, vincolato di usufrutto a favore di Malacarne Amalia fu Vittorio.	Molinari *Rachela-Filippa-Antonia* ed Elena fu Giacomo, nubili, domiciliate in Genova quali eredi indivise del loro fratello Pio Molinari, vincolato di usufrutto a favore di Malacarne Amalia fu Vittorio.
Id.	327906	1750 —	Rossi Luigia di Giovanni-Battista moglie di Cagna *Achille-Giovanni*, dom. a Vercelli (Novara), vincolato come dote della titolare.	Rossi Luigia di Giovanni Battista, moglie di Cagna *Giovanni Battista-Achille Maria*, domiciliati a Vercelli (Novara), vincolato come dote della titolare.
Id.	252707	59,50	*Banderali* Angela-Maria di *Pietro-Carlo-Felice*, moglie di Brambati Luigi, dom. in Semiana (Pavia), vincolata per dote della titolare.	*Banderalli* Angela-Maria-Luigia di *Carlo-Felice*, moglie di, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	3521	140 —	Piscitelli Ettore fu *Antonio*, dom. in Teramo.	Piscicelli Ettore fu *Antonino*, dom. in Teramo.
Id.	233411	84 —	Zanella Maria e *Rina* di Pietro minori sotto la p p. del padre, dom. a Magrè (Vicenza).	Zanella Maria e *Catterina* di Pietro, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	458819	49 —	Pittavino Angela, Maria e Antonio fu Antonio minori sotto la p. p. della madre *Allemandi Margherita*, ved. Pittavino, dom. a Venasca (Cuneo), con usufrutto vitalizio ad *Allemandi Margherita* di Maurizio, ved. di Pittavino Antonio, dom. a Venasca (Cuneo).	Pittavino Angela, Maria e Antonio fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Allamando Maria-Margherita* ved. Pittavino, dom. a Venasca (Cuneo), con usufrutto vitalizio ad *Allamando Maria Margherita* di Maurizio, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	37807	525 —	Morelli Candida di Benedetto, moglie di De Bellis Alfredo fu *Nicola*, dom. a Bari, vincolato per dote.	Morelli Candida di Benedetto, moglie di De Bellis Alfredo fu *Vito*, dom. a Bari, vincolato per dote.
Id.	81164	35 —	Sacchi Emma fu *Angelo* moglie di Latini Giuseppe, dom. a Torino.	Sacchi Emma fu *Pietro*, moglie di Latini Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	133053	280 —	Longo Rosaria fu Francesco, dom. a Catania; usufrutto a *Morabito* Carmela fu Filadelfo ved. Longo Francesco, dom. a Catania.	Longo Rosaria fu Francesco, dom. a Catania; usufrutto a *Murabito* Carmela fu Filadelfo ved. Longo Francesco, dom. a Catania.
Id.	196274	59,50	Ortelli Elvira fu Angelo, moglie di Dotti Pietro, dom. a Griante (Como), vincolato di usufrutto a favore di Manzoni *Angelina* di Carlo ved. di Ortelli *Amedeo*, dom. a Milano.	Ortelli Elvira fu Angelo, moglie di Dotti Pietro, dom. a Griante (Como), vincolato di usufrutto a favore di Manzoni *Angelica* di Carlo, ved. di Ortelli *Amadio*, dom. a Milano.
Id.	196275	59,50	Ortelli Amilcare fu Angelo, dom. a Laglio (Como), vincolato di usufrutto a favore di Manzoni *Angelina* di Carlo ved. di Ortelli *Amedeo*, dom. a a Milano.	Ortelli Amilcare fu Angelo, dom. a Laglio (Como), vincolato di usufrutto a favore di Manzoni *Angelica* di Carlo, ved. di Ortelli *Amadio*, dom. a Milano.
Id.	265190	59,50	Siconolfi *Beniamino* di Antonio, dom. a Guardia Lombardi (Avellino); usufrutto a Rossi Concetta fu Pietro ved. di Siconolfi *Beniamino*, dom. a Guardia Lombardi (Avellino).	Siconolfi *Michelangelo-Beniamino* di Antonio, dom. a Guardia Lombardi (Avellino); usufrutto a Rossi Concetta fu Pietro ved. di Siconolfi *Michelangelo-Beniamino*, dom. a Guardia Lombardi (Avellino).
Id.	86584	367,50	*Pepicelli Annunziata* fu Raffaele, moglie di Quadraro Gennaro di Giuseppe, dom. a Benevento, vincolata per dote.	*Pepiciello Nunzia* fu Raffaele, moglie di Quadraro Gennaro di Giuseppe, dom. a Benevento, vincolata per dote.
Id.	361104	31,50	Sannino *Carmela* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Di Cristo Vincenzo fu Salvatore, dom. in Torre del Greco (Napoli).	Sannino *Maria-Carmela* fu Giuseppe, minore, ecc.; come contro.
Cons. 3,50%	681389	140 —	Angeletti *Antonio* di Massimo, dom. a Calice al Cornoviglio (Massa).	Angeletti *Lorenzo-Francesco Antonio* di Massimo, dom. a Calice al Cornoviglio (Massa).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	149471	525 —	Galletti Elvira di Arrigo, moglie di Duboin Giacinto, dom. in Torino, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Sala *Francesca* fu Giuseppe, vedova di Mautino Massimo, dom. in Torino.	Galletti Elvira di Arrigo, moglie di Duboin Giacinto, dom. in Torino, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Sala *Felicita-Francesca-Paola* (detta Fanny) fu Giuseppe, ved. di Mautino Massimo, dom. in Torino.
Id.	547371	143,50	Longobardi Francesco fu Giuseppe, dom. a Reggio Calabria.	Longobardi Francesco fu Giuseppe, *interdetto sotto la tutela dello zio paterno Longobardi Giovanni fu Antonio*, dom. a Reggio Calabria.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1877)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campagna (Salerno) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Campagna (Salerno) non può utilmente funzionare:

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campagna (Salerno) è affidata al Banco di Napoli (Sezione di credito agrario) che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2235)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Sora (Frosinone) e di Prossedi (Littoria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Sora (Frosinone) e di Prossedi (Littoria);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2236)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare « San Bartolomeo, San Giovanni in Monte e San Pietro », con sede in Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare di San Bartolomeo, San Giovanni in Monte e San Pietro con sede in Bologna, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il signor avv. Giuseppe Pedrazzi è nominato commissario liquidatore della Cassa popolare di San Bartolomeo, San Giovanni in Monte e San Pietro, con sede in Bologna ed i signori dott. Argeo Santucci, prof. rag. Mario Piretti e rag. Raffaele Lelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2219)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corgnale (Trieste).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corgnale (Trieste);

Dispone:

Il rag. Gastone Slataper è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Corgnale (Trieste) ed i signori cav. Antonio Mosca fu Antonio, Andrea Skabar fu Andrea ed Andrea Stoppar fu Andrea, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2217)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami a tre posti di insegnante in prova nel ruolo del personale dei Regi Istituti per sordomuti (grado 11°, gruppo B), di cui due posti riservati al personale femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive norme integrative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi nelle pubbliche Amministrazioni per l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli e per esami a tre posti di insegnante in prova nel ruolo del personale dei Regi Istituti per sordomuti (grado 11°, gruppo *B*), di cui due posti riservati al personale femminile.

Art. 2.

Al personale che sarà assunto in seguito al concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella misura stabilita dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1929, ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e ulteriormente ridotto per effetto del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento in applicazione del R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719.

Conseguita la stabilità al detto personale sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ridotto anche esso in applicazione dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento in applicazione del Regio decreto 24 settembre 1936, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia spettante ai termini di detta legge.

Art. 3.

Chi intende partecipare al concorso dovrà, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, presentare domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione elementare - Div. 2ª).

La domanda dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale del candidato.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente al P.N.F., ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e inoltre l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XVI. Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli Italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Fascio sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre l'indicazione della data della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura. Il certificato dovrà, inoltre, esser vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F.;

b) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata l'età di anni 35. Tale limite è elevato di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che siano legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., per gli ex combattenti decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa su quei limiti di età una proroga di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato, poi, di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente paragrafo, purchè per gli effetti di tale cumulo, il limite massimo di età non superi i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

c) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, di abilitazione all'insegnamento speciale dei sordomuti, rilasciato dalla Regia Scuola di metodo « G. Cardano » di Milano o dalla Scuola pareggiata di metodo « B. Cozzolino » di Napoli;

d) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei

diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, relativo all'ultimo biennio rilasciato, con espressa dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.

Nel caso in cui il concorrente, nel periodo di tempo al quale deve riferirsi il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il certificato è rilasciato dopo che siano state assunte, ove occorra, le necessarie informazioni presso i Comuni nei quali il concorrente abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

g) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico. Il detto stato va prodotto soltanto dal candidato coniugato anche se vedovo, ma con prole;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata, rilasciato da una Amministrazione statale, nel quale caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) copia dello Stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrre ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità didattica e il suo grado di cultura.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A.O., le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualifica mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro attuale residenza.

Coloro che sono ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra; coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione al Fascio di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre i relativi brevetti.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), i candidati che, alla data del presente decreto, già prestino servizio, in seguito ad incarico ufficiale, come insegnanti nei Regi Istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo o che abbiano un impiego di ruolo presso una Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'ufficio dal quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Per i candidati che risiedono nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a provvedere successivamente i documenti prescritti in ogni caso almeno, dieci giorni innanzi la prima prova di esame.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare il documento di cui alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascita o per la difesa delle Colonie dell'A. O.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*), del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e munite delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione 2ª) dopo il termine di cui all'art. 3 del presente bando o che non saranno corredate dei documenti prescritti, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

L'esame di concorso consisterà di una prova scritta su un tema di cultura generale particolarmente attinente alla pedagogia dei sordomuti e di due prove orali, l'una riguardante le materie di insegnamento del corso elementare, l'altra consistente in una lezione pratica impartita in una classe di sordomuti in conformità dei programmi vigenti. I candidati dovranno inoltre dimostrare di conoscere i principali elementi di statistica e di diritto corporativo.

La prova scritta di esame avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale. I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con mio decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(2250)

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale dei Regi istituti dei sordomuti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive norme integrative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento generale per l'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi nelle pubbliche amministrazioni per l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale dei Regi istituti dei sordomuti riservati al personale maschile (grado 12°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al personale che sarà assunto in seguito al concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova (un anno, art. 28 del R. decreto 21 luglio 1925, n. 1995) l'assegno di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella misura stabilita dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1929, ridotto, in applicazione dei Regi decreti 20 novembre 1930 e 14 aprile 1934, nn. 1491 e 561, aumentato dell'8 per cento in applicazione del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Conseguita la stabilità, al detto personale sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 12° gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ridotto anche esso in applicazione dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento in applicazione del R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia spettante ai termini della legge.

Art. 3.

Chi intende partecipare al concorso dovrà, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, presentare domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 2ª).

La domanda dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale del candidato.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente al P.N.F., ai Fasci giovanili o ai Gruppi universitari fascisti e inoltre l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XVI. Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale del Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Fascio sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato degli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla indicazione della data della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura. Il certificato dovrà inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.;

b) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata l'età di anni 30. Tale limite è elevato di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che siano legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di nove anni per i mutilati di guerra e per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A. O., per gli ex combattenti decorati al valore militare e per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa su quei limiti di età una proroga di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato, poi, di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente paragrafo, purchè per gli effetti di tale cumulo, il limite massimo di età non superi i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni;

c) diploma originale o copia di essa in forma autentica, di maturità o licenza o abilitazione di istituti medi di 2° grado;

d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento di diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato di regolare condotta civile, morale o politica, relativo all'ultimo biennio, rilasciato con espressa dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza attuale.

Nel caso in cui il concorrente, nel periodo di tempo al quale deve riferirsi il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il certificato è rilasciato dopo che siano state assunte, ove occorra, le necessarie informazioni presso i Comuni nei quali il concorrente abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

g) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico. Il detto stato va prodotto soltanto dal candidato coniugato anche se vedovo, ma con prole;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata, rilasciato da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrre ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità ad espletare le mansioni cui è chiamato.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro attuale residenza.

Coloro che sono ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra; coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dalla autorità marittima competente.

I candidati feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione al Fascio di combattimento rispettivamente alla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre i relativi brevetti.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) i candidati che, alla data del presente decreto, già prestino servizio in seguito ad incarico ufficiale, come assistenti nei Regi Istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo o abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Ufficio dal quale dipendono comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Per i candidati che risiedono nelle colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a provvedere successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prima prova di esame.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la Causa Fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*), del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta legale del Comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Le domande che perveranno al Ministero (Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione 2ª) dopo il termine di cui all'art. 3 del presente bando o che non saranno corredate dei documenti prescritti, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'articolo 1°, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

L'esame di concorso consterà di una prova scritta e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. La prova scritta si svolgerà presso il Ministero dell'educazione nazionale.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale. Per tale prova saranno assegnate otto ore ai concorrenti.

La prova orale avrà per oggetto elemento di diritto corporativo e la storia di Roma e d'Italia: la geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare; l'aritmetica e i primi elementi di geometria piana, la speciale legislazione sulla istruzione dei sordomuti e nozioni generali di statistica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con mio decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(2251)

Proroga del concorso ad un posto di operatore nella Regia calcografia di Roma.

Veduto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1937-XV, con quale fu indetto il concorso ad un posto di operatore nella Regia calcografia di Roma;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al suddetto concorso:

Decreta.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al suddetto concorso è prorogata al 30 giugno 1938-XVI.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nelle terre dell'Impero ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima che la Commissione inizi i propri lavori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(2299)

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica presso il R. Istituto italiano per la storia antica.

IL PRESIDENTE DEL REGIO ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1935, n. 52, che istituisce in Roma presso il Regio Istituto italiano per la storia antica una Scuola di storia antica con lo scopo di promuovere le ricerche e gli studi ad essa relativi;

Veduto il regolamento per la Scuola di storia antica, approvato con decreto Ministeriale 10 novembre 1936-XV, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Educazione nazionale, n. 29 del 20 luglio 1937-XV;

Vedute le disposizioni che consentono di accogliere nella Scuola membri di due categorie:

a) professori di ruolo nei Regi istituti medi d'istruzione, comandati presso la Scuola in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, nel numero stabilito volta per volta dal Consiglio direttivo;

Sentito il Consiglio direttivo;

Apre il concorso a un posto della categoria *a*) e a due posti della categoria *b*).

Possono prendere parte al concorso a tali posti coloro i quali dimostrino, con pubblicazioni, titoli e documenti, preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, e che al momento della pubblicazione del bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea o per coloro che siano in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I concorrenti debbono far pervenire al presidente del Regio Istituto italiano per la storia antica, (presso la Città Universitaria di Roma) domanda su carta legale da L. 4 entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite dei rispettivi Ministeri, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, direttamente se liberi studiosi.

Il Ministero interessato, nel trasmettere al presidente dell'Istituto le domande ad esso pervenute con i relativi allegati, le accompagna con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da esso dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

1° dall'estratto dell'atto di nascita;

2° dal certificato di laurea;

3° dal certificato di iscrizione al P. N. F.;

4° dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica e amministrativa del candidato;

5° dai lavori a stampa o dattilografati o di qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

I candidati della categoria *a*) e quelli della categoria *b*) che siano impiegati dello Stato devono corredare la loro domanda con la dichiarazione in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese, del Capo dell'Istituto o dell'Ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati della categoria *b*) che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere:

a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo;

b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;

c) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati di cui al numero 3 e alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di tre mesi.

Tutti i documenti uniti alle domande debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

I concorrenti dovranno dar prova di sufficiente conoscenza oltrechè del francese, del tedesco o dell'inglese.

I vincitori del concorso, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *a*) saranno comandati presso la Scuola e ad essi sono applicabili, nei riguardi della carriera, le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato con decreto del 27 novembre 1924, n. 2367; se liberi studiosi sarà ad essi corrisposto un assegno (al lordo delle ritenute) in ragioni di annue L. 6000. Inoltre il presidente dell'Istituto, in conformità al programma di massima dei lavori, di cui all'art. 3 del vigente regolamento, stabilirà quali assegni straordinari siano eventualmente da corrispondere ai singoli vincitori dell'una e dell'altra categoria.

Roma, addì 15 giugno 1938 - Anno XVI

Il presidente: prof. GIUSEPPE CARDINALI.

(2194)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.